

Ai gentili clienti
Loro sedi

Saldo IVA 2013: per chi presenta la dichiarazione IVA in forma autonoma l'appuntamento è al 17.03.2014

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **entro il prossimo 17.03.2014** (poiché il 16 marzo cade di domenica) **scadrà il termine per il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione relativa al 2014**, da effettuare utilizzando il modello F24, **nel quale occorre riportare il codice tributo "6099". E' possibile rateizzare il versamento** in un numero di rate mensili di pari importo **che va da un minimo di due ad un massimo di nove**. In particolare, **i soggetti che presentano la dichiarazione autonoma possono versare il saldo in un'unica soluzione** (entro il 17.3.2014), ovvero **rateizzare le somme dovute**, a partire dal 17 marzo, maggiorando **dello 0,33% mensile l'importo di ciascuna rata successiva alla prima**. **I contribuenti**, invece, che presentano la **dichiarazione IVA unitamente al modello UNICO** (dichiarazione unificata) – **possono alternativamente: i) effettuare il versamento in unica soluzione entro il 17 marzo 2014; (ii) effettuare il versamento in unica soluzione alla scadenza del modello UNICO** con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo; **ii) rateizzare dal 17 marzo 2014, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ciascuna rata successiva alla prima; iii) rateizzare dalla data di versamento delle somme dovute in base al modello UNICO**, maggiorando l'importo da versare dapprima dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo 2014 e, successivamente, dello 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima.

Premessa

Il termine di **versamento del saldo risultante dalla dichiarazione IVA annuale** è collegato alla **modalità di presentazione della dichiarazione (forma autonoma / forma unificata)**.

Termini di presentazione della dichiarazione IVA

Dichiarazione presentata in	Periodo compreso tra l'1 febbraio 2014 e il 30 settembre
------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

forma autonoma	2014. Indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, è sempre possibile presentare la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio di ciascun anno , con il conseguente esonero dall'obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA.
Dichiarazione presentata in forma unificata	Entro il 30 settembre 2014

OSSERVA

La presentazione in via autonoma della dichiarazione Iva annuale non consente, però, come meglio vedremo di seguito, di effettuare i versamenti IVA in base alle scadenze previste dal modello UNICO.

Dichiarazione IVA in forma autonoma : modalità e termini di versamento del saldo IVA 2013

I soggetti che **presentano la dichiarazione Iva in forma autonoma devono** (obbligo) **versare il saldo Iva 2013 entro il prossimo 17.3.2014** (poiché il 16.03.2014 cade di domenica), **indipendentemente dal giorno in cui avverrà la presentazione della dichiarazione.**

Termini di presentazione della dichiarazione in forma autonoma	Termini versamento del saldo IVA 2013 (unica soluzione o prima rata)
Per esempio 01.02.2014	17.03.2014
Per esempio 28.02.2014	17.03.2014
Per esempio 15.03.2014	17.03.2014
Per esempio 01.04.2014	17.03.2014
Per esempio 15.05.2014	17.03.2014

Il versamento del saldo dell'IVA 2013 **può essere effettuato in unica soluzione ovvero in forma rateale.**

Termini di versamento del saldo IVA 2013	
Unica soluzione	Entro il 17.03.2014 (poiché il 16.03.2014 cade di domenica)
Forma rateale	L'importo dovuto va suddiviso in rate di pari importo. Le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal 17.3.2014, data entro la quale va versata la prima

rata.

La rateizzazione **deve concludersi entro il mese di novembre** e pertanto il **numero massimo di rate è pari a 9**.

Alle rate successive alla prima **vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile**; la seconda rata **va quindi maggiorata dello 0,33%**, la terza **dello 0,66%**, la quarta **dello 0,99%** e così via.

Versamento del saldo Iva –

Modello Iva in FORMA AUTONOMA

Unica soluzione

Versamento dell'intero importo in **un'unica soluzione entro il 17.03.2014**

Forma rateale

RATA	SCADENZA	INTERESSI %
1 [^]	17.03.2014	0
2 [^]	16.04.2014	0,33
3 [^]	16.05.2014	0,66
4 [^]	16.06.2014	0,99
5 [^]	16.07.2014	1,32
6 [^]	20.08.2014	1,65
7 [^]	16.09.2014	1,98
8 [^]	18.10.2014	2,31
9 [^]	17.11.2014 (poiché il 16.11.2014 cade di domenica)	2,64

Il **versamento dell'IVA dovuta a saldo**, risultante dalla dichiarazione annuale deve essere **effettuato** utilizzando il **modello di pagamento unificato F24**.

Il versamento del saldo IVA 2013 **va effettuato utilizzando il modello F24 e riportando nella Sezione "Erario"**:

- il **codice tributo "6099"** (per gli interessi rateali "1668");
- il **numero della rata che si sta versando** ed il numero totale delle rate scelte (ad esempio, "0106" per la prima rata di 6, "0101" in caso di versamento in unica soluzione);
- l'**anno di riferimento "2013"**;
- l'**ammontare dell'importo dovuto**;
- l'ammontare **dell'eventuale credito disponibile** (ad esempio, IRPEF, IRES, ecc.) utilizzato per compensare il saldo IVA. In tal caso è necessario **presentare il mod. F24 anche se a seguito della compensazione il saldo finale risulta pari a zero**.

OSSERVA

L'importo minimo da **versare è pari a 10,33 euro**. Considerato l'arrotondamento all'unità di euro degli importi esposti in dichiarazione, il **saldo IVA (rigo VL38) va versato solo se superiore a € 10**.

Se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 17.03.2014 **l'importo da indicare è quello risultante dalla dichiarazione annuale** e quindi va esposto all'unità di euro, mentre **nel caso di differimento e/o rateizzazione l'importo va espresso al centesimo di euro.**

Procedure telematiche utilizzabili per effettuare il versamento

"F24 On line", cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del "pincode" di abilitazione al servizio; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate, sul quale debbitare le somme dovute;

"F24 cumulativo", riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai loro clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari di questi ultimi o sul conto corrente dell'intermediario medesimo;

sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalla società Poste Italiane S.p.A.

OSSERVA

Si ribadisce che, la **presentazione in via autonoma** della dichiarazione Iva annuale **non consente di effettuare i versamenti IVA in base alle scadenze previste dal modello UNICO.**

Dichiarazione IVA presentata in forma unificata

I soggetti che presentano la **dichiarazione IVA in forma unificata con il mod. UNICO 2014**, possono versare il saldo IVA 2014 nelle seguenti modalità:

Modalità per versare il Saldo IVA 2014	Termini di versamento del saldo IVA 2014
Le medesime previste per i soggetti che presentano la dichiarazione IVA in forma autonoma	Entro il 17.3.2014 (poiché il 16.03.2014 cade di domenica) in unica soluzione
	Forma rateale applicando la maggiorazione dello 0,33% alle rate successive alla prima da versare entro il 17.3.
	Unica soluzione maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 18.3

Entro il termine previsto per il versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2014 (17.6 – 17.7 con la maggiorazione dello 0,40%).	e il 17.6 (o 17.7). Pertanto, se il saldo è versato entro il 17.6.2014 la maggiorazione sarà pari all'1,2% (0,40% x 3), mentre se il versamento è effettuato entro il 17.7.2014 si dovrà calcolare un'ulteriore maggiorazione dello 0,40% .
	In forma rateale maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 18.3 e il 17.6 (o 17.7, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%) e successivamente suddividendo l'importo così determinato nel numero di rate scelte , per un massimo di 6 rate (5 se si inizia il 17.7) in quanto la rateizzazione deve comunque concludersi entro il mese di novembre . Ad ogni rata successiva alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

Versamento del saldo Iva – Modello Iva in FORMA UNIFICATA

Entro il 16.03.2014	<p>Versamento dell'intero importo in un'unica soluzione.</p> <p>Versamento in forma rateale con un massimo di 9 rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✎ prima rata entro il 16.03.2014 ✎ rate successive mensili a partire dal 16.04.2014 maggiorate dello 0,33% mensile.
Entro il 18.06.2014 (o 18.07.2014)	<p>Intero importo in un'UNICA SOLUZIONE al:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✎ 18.06.2014+ interessi 1,20% (0,40% per ogni mese/ frazione di mese intercorsi tra il 16.03.2014 ed il 18.06.2014); ✎ 18.07.2014 + interessi 1,60% (0,40% per ogni mese/ frazione di mese intercorsi tra il 16.03.2014 ed il 16.07.2014). <p>IN FORMA RATEALE (max 6/5 rate): Importo dovuto + interessi 0,40% per ogni mese/ frazione di mese intercorsi tra il 16.03.2014 ed il 18.06.2014 / 18.07.2014.</p>

L'importo ottenuto deve essere diviso per il n° delle rate scelte.

1^ rata: 18.06.2014/ 18.07.2014

Rate successive: entro il 16 di ogni mese successivo + interessi mensili 0,33%.

OSSERVA

Va evidenziato che, come desumibile dalle istruzioni del mod. UNICO 2014, in presenza di un saldo IVA 2013 a debito, differito al saldo delle imposte risultanti dal mod. UNICO e di crediti utilizzabili in compensazione (ad esempio, un credito IRPEF), la maggiorazione dell'0,40% va applicata esclusivamente sull'ammontare non compensato.

Regime sanzionatorio

L'omesso versamento del saldo IVA è punito con la sanzione amministrativa del 30%, ridotta al 2% per ogni giorno di ritardo **se il versamento viene eseguito entro 14 giorni dalla scadenza.**

Resta possibile **avvalersi del ravvedimento operoso per regolarizzare la violazione commessa**, purché la stessa non sia stata constatata, né siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento rese note al contribuente. Ricorrendo al ravvedimento, **la sanzione è ridotta:**

- ad 1/10 (pari al 3% dell'imposta) se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni,
- ad 1/8 (pari al 3,75% dell'imposta) se la regolarizzazione avviene entro il 30 settembre 2015 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2014).

OSSERVA

In caso di regolarizzazione entro 30 giorni, **la sanzione risulta quindi pari allo 0,2% dell'imposta per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo giorno, ovvero al 3% se il ritardo è superiore a 14 giorni.**

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO